

IPSOA Quotidiano

NEL DECRETO LIQUIDITÀ IMPRESE- 09 APRILE 2020 ORE 06:00

e-fatture: slitta il versamento dell'imposta di bollo (sotto 250 euro)

Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario in Trento e Bologna Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Il decreto sulla liquidità delle imprese (D.L. n. 23/2020) modifica il calendario delle scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ad alcune condizioni: infatti, nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo sulle e-fatture relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l'importo complessivo dell'imposta dovuta per i primi sei mesi dell'anno, allora il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.

Nel caso in cui l'ammontare dell'**imposta di bollo** dovuta per le **fatture elettroniche** emesse nel **primo trimestre** solare dell'anno sia di importo **inferiore a 250 euro** (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel **secondo trimestre dell'anno**. Lo prevede il decreto Liquidità, con l'obiettivo di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti.

Se invece, considerando **anche** l'imposta dovuta per le fatture emesse nel **secondo trimestre 2020**, l'importo complessivo da versare resta **inferiore a 250 euro**, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel **terzo trimestre** dell'anno di riferimento.

Sono le novità dettate dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020](#)) per semplificare il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Quali sono le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle e-fatture?

Disciplina dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo (stabilita in 2 euro) si applica sulle fatture il cui importo complessivo è pari o superiore a 77,47 euro che non sono di regola assoggettate ad IVA. In particolare, sono soggette a marca da bollo le fatture (di importo superiore a 77,47 euro) relative a **operazioni**:

- **fuori campo IVA** per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972) e territoriale (articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972);

- **escluse dalla base imponibile** dell'IVA (art. 15);

- **esenti** da IVA (art. 10);

- **non imponibili** perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette - art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972);

- effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei **minimi** e del regime **forfetario**.

Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha previsto che, a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020, e con l'avvento della fatturazione elettronica, è consentito all'Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione delle stesse fatture, di verificare con procedure automatizzate il corretto assolvimento dell'imposta di bollo.

Sulla base della richiamata disposizione, l'Agenzia rende noto a ciascun soggetto passivo IVA l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio.

Sono **esenti** da marca da bollo:

- fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette a IVA;

- fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a cessioni intracomunitarie di beni;

- fatture soggette al reverse charge e cessioni di rottami.

Ambito soggettivo

Sono soggetti passivi dell'imposta di bollo le seguenti categorie di contribuenti:

- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, etc.;

- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;

- società di persone, società semplici, S.n.c., S.a.s., studi associati;

- società di capitali ed enti commerciali, S.p.a., S.r.l., soc. cooperative, S.a.p.a., Enti pubblici e privati diversi dalle società;

- istituti di credito, SIM, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;

- enti che non svolgono attività commerciali;

- organi e amministrazioni dello Stato;

- altri soggetti.

Come pagare l'imposta

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari (come le fatture elettroniche) sono regolamentate dal D.M. 17 giugno 2014.

Il pagamento dei bolli virtuali utilizzati nell'anno di imposta avviene tramite il **modello F24**, utilizzabile nella sola modalità telematica.

È inoltre possibile utilizzare tale versamento a compensazione di eventuali crediti.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

2521	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
2522	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
2523	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
2524	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014
2525	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI
2526	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI

Mentre il pagamento dei bolli per libri, registri e altri documenti di questo tipo rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per quanto riguarda le fatture elettroniche le scadenze sono modificate rispetto al passato.

Con l'introduzione dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, il bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagato **trimestralmente entro il giorno 20 del primo mese successivo**.

Una specifica funzione calcola e rende noto l'ammontare dell'imposta da pagare per ogni trimestre direttamente dal proprio account, basandosi sui dati delle fatture transitate dal Sistema di Interscambio. Per ciascuna scadenza, con un semplice click, sono immediatamente disponibili i modelli F24 già compilati.

Ad esempio

Entro il 20 aprile occorre versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al **primo trimestre**. In questa ipotesi si rammenta che l'Agenzia delle Entrate propone un calcolo sulla base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al Sistema di Interscambio, nel periodo dal 1° gennaio-31 marzo.

Si tratta delle fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente) o la data di messa a disposizione (presente nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente) è compresa nel trimestre di riferimento.

Il calcolo fornito può essere variato dal contribuente modificando il numero delle fatture, nel campo "N. Documenti dichiarati", per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente viene cambiato dal sistema l'importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, dell'imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della mancata spunta in sede di predisposizione della fattura elettronica (mancata compilazione del blocco "Dati bollo" del tracciato xml)

Nell'emissione della fattura elettronica, diversa è solo la modalità di assolvimento: nel caso delle fatture elettroniche può essere anche di tipo virtuale.

Omesso pagamento dell'imposta di bollo

Nel caso di **ritardato**, **omesso** o **insufficiente** versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio il decreto Crescita ha previsto una **nuova procedura di comunicazione telematica** tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, l'Amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l'**ammontare** dell'imposta da versare, nonché delle **sanzioni** per tardivo versamento e degli interessi.

Attenzione

Le sanzioni sono **ridotte a 1/3** se il contribuente effettua il pagamento nel termine di **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione. Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Versamento semestrale dell'imposta

Con una modifica inserita in sede di conversione, il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha previsto che nel caso in cui il tributo non superi la **soglia annua di 1.000 euro**, il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale:

- entro il 16 giugno;
- entro il 16 dicembre

di ciascun anno.

Leggi anche [Bollo su e-fatture: scadenza semestrale per versamenti fino a 1.000 euro](#)

Le novità del decreto Liquidità

Da ultimo, il decreto Liquidità imprese stabilisce che - nell'ipotesi in cui l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 1° trimestre sia inferiore a 250 euro - il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi **entro il 20 luglio**).

Qualora l'imposta del 1° e 2° trimestre risulti inferiore a 250 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza del terzo trimestre (quindi **entro il 20 ottobre**).



Copyright © - Riproduzione riservata